

# TRIBUNALE DI PALERMO

## SEZIONE V CIVILE

Il Giudice Istruttore

letti gli atti del procedimento (n° 16311/2015 R.G), e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 16/02/2016;

rilevato che l'istanza di sospensione (dell'efficacia esecutiva del titolo) può invocarsi sulla base della verosimile caducazione della pretesa del creditore procedente - per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo -; ovvero in relazione a questioni afferenti non già il titolo, bensì il precetto che su quel titolo si forma, di guisa che vi sia il concreto rischio che il creditore possa conseguire qualcosa in più e/o di diverso rispetto quanto oggetto della statuizione (che, invece, non può essere sindacata in questa sede, se non per ragioni di puro diritto di carattere processuale sopravvenute, non dedotte nel caso di specie);

osservato che l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa funge da strumento di attuazione della pronuncia giudiziale contabile, e assume la sostanza di un atto di esecuzione, sia pure in forma amministrativa, di talché dell'opposizione ad essa non può che conoscere il giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice ordinario, nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. (venendo quindi in rilievo atto prodromico all'esecuzione, contrariamente all'assunto dell'amministrazione convenuta);

rilevato che, all'esito del contraddittorio e in riferimento alle deduzioni complessive delle parti, va concessa la chiesta sospensione – dovendosi nel prosieguo valutare appieno la portata delle deduzioni dell'opponente rispetto validità ed efficacia del provvedimento di ingiunzione, anche in relazione alla sorte indicata, e all'effetto 'sostitutivo' della sentenza di appello della Corte dei Conti rispetto quella di primo grado -, nell'ottica pure di bilanciamento delle opposte esigenze;

rilevato che le parti hanno chiesto l'assegnazione di termini *ex art.* 183 c.p.c. – con decorrenza differita per consentire eguale avvio del computo -;

P. Q. M.



In accoglimento dell'istanza, sospende l'efficacia esecutiva del titolo di cui alla ingiunzione emessa da Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica in data 08/10/2015 e notificata in data 19-20.10.2015;

fissa per la trattazione l'udienza dell'11/7/2016 ore 9:30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. con decorrenza dal 08/3/2016.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 01 marzo 2016.

Il Giudice

*(dr. Giuseppe De Gregorio)*

